Elezioni regionali

28 - 29 marzo 2010

our time
Torino 2010
European
Youth Capital

CITTÀ DI TORINO

Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo,
Lavoro e Formazione professionale, Servizi al cittadino

DIREZIONE SERVIZI CIVICI

SERVIZIO ELETTORALE

Corso Valdocco,20
10122 - TORINO

☎ 011.44.25526 - .25226

011.44.25393

elettorale@comune.torino.it

www.comune.torino.it/elezioni

SPECIALE ELEZIONI REGIONALI 2010

SOMMARIO

◈Introduzione 6
Per cosa si vota 7
Quando si vota 7
Liste provinciali e liste regionali di candidati 11
Sistema elettorale 11
◈Documenti necessari per la presentazione dei gruppi dei candidati 12
La legge regionale n. 21/2009 12
Ambito di applicazione 13
Candidature 14
Lista provinciale 14
Lista regionale 19
Termini di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali 21
Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale 23
Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati 23
Ricorsi 23
Rappresentanti delle liste provinciali e liste regionali 24
Delegati di lista 24
Requisiti dei rappresentanti di lista 25
Propaganda elettorale 26
Propaganda mezzi comunicazione - sospensione 27
Spese per la propaganda elettorale 27
Mandatario elettorale 28
Garante per la protezione dei dati personali - propaganda elettorale 29
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy 29
Dati utilizzabili con il previo consenso 30
Dati non utilizzabili 30
Informazione ai cittadini 30
Elettorato passivo 31
Elettorato attivo 31
Quanti saremo 31
Chi può votare 32
Apertura della votazione 32
Ammissione degli elettori alla votazione per le elezioni regionali 33
Quante sono le schede 36
Colore delle schede 36
Come si vota 37

Esemplificazioni del voto 39
◈Seggio (ufficio elettorale di sezione) 44
Cos'è 44
Tipologia del seggio 44
Seggio ordinario 44
Seggio speciale 45
Ufficio distaccato di sezione (c.d. "seggio volante") 46
Composizione del seggio 46
Presidente di seggio 46
Formazione Presidenti di seggio 47
Funzioni del Presidente 47
Vice Presidente 47
Segretario 47
Scrutatori 48
Qualifica di pubblico ufficiale 49
Obbligatorietà dell'incarico 49
Compensi 49
Onorario 49
Trattamento fiscale 49
Costituzione dei seggi 50
Operazioni preliminari 50
calendario operazioni dei seggi elettorali 51
Scrutinio 52
Rappresentanti di lista 52
Sanzioni penali 54
Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi 55
riposi compensativi - tabella riepilogativa 57
Attestazione da presentare al datore di lavoro 57
liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale 59
I documenti per votare 60
Orario degli Uffici per il rilascio di duplicati 62
Documento di identità scaduto 63
Servizio di trasporto assistito 64
Voto a domicilio 64
Voto assistito 68
elettore fisicamente impedito 68
elettore non deambulante 71
Il divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini nelle cabine elettorali 72
Permessi elettorali per l'esercizio del diritto di voto 73
Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi 74
riposi compensativi - tabella riepilogativa 76
Attestazione da presentare al datore di lavoro 76

liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale 78
◈Calendario dei principali adempimenti 79
◈Appendice normativa 84
disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati 87
garante per la protezione dei dati personali 89
autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 89
Corpo elettorale 92
Alcune curiosità.....93

◈Introduzione

La finalità di questo vademecum, che **non è un articolato di legge**, è quello di fornire sintetiche informazioni di facile comprensione, relative alle consultazioni elettorali in corso nonché alcuni cenni generali sul funzionamento della macchina elettorale, con l'intento di fornire un semplice riassunto, teso alla trattazione della materia, che possa agevolare il lettore al fine di ricavarne informazioni utili.

L'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
La legge 24 febbraio 1995, n. 43, contenente "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", ha modificato la legge n. 108 del 1968 stabilendo che il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna regione, venga eletto sulla base di liste provinciali e sulla base di liste regionali.
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha poi introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e ha previsto la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. (stralcio da pubblicaz. n. 3 Ministero dell'Interno)

In applicazione della normativa, *la Regione Piemonte ai sensi di quanto disposto dall'articolo 122 della Costituzione, ha approvato la* ***legge regionale 29 luglio 2009, n. 21*** *recante "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali" (pubblicata sul B.U.R. in data 6 agosto 2009, n. 31).*
Tale legge regola le modalità di presentazione delle liste prevedendo specifiche fattispecie di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni.
L'appendice integra le istruzioni del Ministero relativamente al solo ambito di applicazione della legge regionale n. 21/2009 nonché i modelli per la presentazione delle liste provinciali e regionali di candidati e i relativi verbali di ricevuta rilasciati dagli uffici centrali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale regionale.
(stralcio da Appendice alla pubbl. n. 3 MinInt della Regione Piemonte, in vigore dal 21 agosto 2009)

Per cosa si vota

Nel Territorio della Regione Piemonte, ed in altre 12 Regioni italiane a statuto ordinario, il **28 e 29 marzo 2010** si voterà per eleggere il **Presidente della Giunta regionale** *(detto anche "Governatore")* e per il rinnovo del **Consiglio regionale**: ovvero il massimo organo esecutivo e l'organo legislativo e politico della Regione.

Quando si vota

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di **domenica 28 marzo** dalle ore **8.00** alle ore **22.00** e nella giornata di **lunedì 29 marzo** dalle ore **7.00** alle ore **15.00**.

Si vota con turno unico, <u>senza ballottaggio</u>.

◈Decreto di convocazione dei comizi

REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 6 DEL 11/02/10

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 6
Indizione elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che il Consiglio regionale del Piemonte scadrà per compiuto quinquennio nel mese di aprile 2010 ai sensi dell'art. 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165;
visto l'art. 122 primo comma della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza in materia elettorale;
visto lo Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria 4 marzo 2005 n. 1) che all'art. 51 comma 1 attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'indizione delle elezioni regionali;
vista la legge regionale 29 luglio 2009 n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali";
viste la legge 17 febbraio 1968 n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e la legge 23 febbraio 1995 n. 43 "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario";
ritenuta la necessità di provvedere alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte;
ritenuto di stabilire in ossequio al principio di leale collaborazione la data delle elezioni tenendo conto dell'indicazione formulata nel Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2010 in ordine alla effettuazione in data 28-29 marzo p.v. delle elezioni dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario che scadranno per compiuto quinquennio nel mese di aprile, nonché del decreto del Ministro dell'interno del 30 gennaio 2010 con cui sono state fissate per le stesse giornate del 28 e 29 marzo p.v. le date di svolgimento delle elezioni amministrative;
dato altresì atto che il presente decreto viene emanato contemporaneamente al decreto di assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni provinciali;
acquisita in data 29 gennaio 2010 l'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Torino, nella cui giurisdizione sono compresi i Comuni della Regione Piemonte;

decreta

i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte sono convocati per i giorni domenica 28 marzo 2010 e lunedì 29 marzo 2010.
Il presente decreto viene comunicato, unitamente al decreto di assegnazione dei seggi del Consiglio regionale del Piemonte alle singole circoscrizioni provinciali, ai Sindaci dei Comuni della regione ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 17 febbraio 1968 n. 108.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

◈Decreto di assegnazione dei seggi del Consiglio regionale del Piemonte alle circoscrizioni provinciali.

REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 6 DEL 11/02/10

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 7
Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale del Piemonte alle circoscrizioni provinciali.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che il Consiglio regionale del Piemonte scadrà per compiuto quinquennio nel mese di aprile 2010 ai sensi dell'art. 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165;
visto l'art. 122 primo comma della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza in materia elettorale;
visto lo Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria 4 marzo 2005 n. 1) che all'art. 51 comma 1 attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'indizione delle elezioni regionali;
vista la legge R. 29 luglio 2009 n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali";
viste la legge 17 febbraio 1968 n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e la legge 23 febbraio 1995 n. 43 "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario";
visto l'art. 17 dello Statuto della Regione Piemonte che stabilisce che il Consiglio regionale è composto da sessanta Consiglieri;
ritenuto di procedere, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, alla assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali;
considerato che, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale del 21.10.2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003), la popolazione legale della regione Piemonte è di n. 4.214.677 abitanti;

decreta

il Consiglio regionale del Piemonte è composto, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, da sessanta Consiglieri.
I quattro quinti dei seggi, pari a n. 48, sono assegnati alle circoscrizioni provinciali della regione secondo la seguente ripartizione:
- popolazione legale della regione Piemonte: 4.214.677
- seggi: n. 48
- quoziente = 87.805

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE	SEGGI ASSEGNATI PER QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI TOTALI
ALESSANDRIA	418.231	4	67.011*	5
ASTI	208.339	2	32.729	2
BIELLA	187.249	2	11.639	2
CUNEO	556.330	6	29.500	6
NOVARA	343.040	3	79.625*	4
TORINO	2.165.619	24	58.299*	25
VERBANIA	159.040	1	71.235*	2
VERCELLI	176.829	2	1.219	2

Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.
Il restante numero di seggi pari a un quinto saranno assegnati ai sensi dell'art. 1 terzo comma della legge n. 43 del 23 febbraio 1995.

Il presente decreto viene comunicato, unitamente al decreto di indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte, ai Sindaci dei Comuni della regione, ai sensi dell'art. 3 comma quinto della legge 17 febbraio 1968 n. 108.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

⟐Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Liste provinciali e liste regionali di candidati.

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario, delle quali si applica la disciplina risultante dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, avviene con **liste provinciali** e con **liste regionali** di candidati.
La **lista provinciale** deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale e non inferiore ad un terzo. *[Art. 9, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].*
La **lista regionale** deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri assegnati, *in ciascuna regione*, alla parte maggioritaria. *[Art. 1, comma 3, primo periodo, e comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]*
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che sono candidati a presidente della giunta regionale tutti i capilista delle liste regionali.

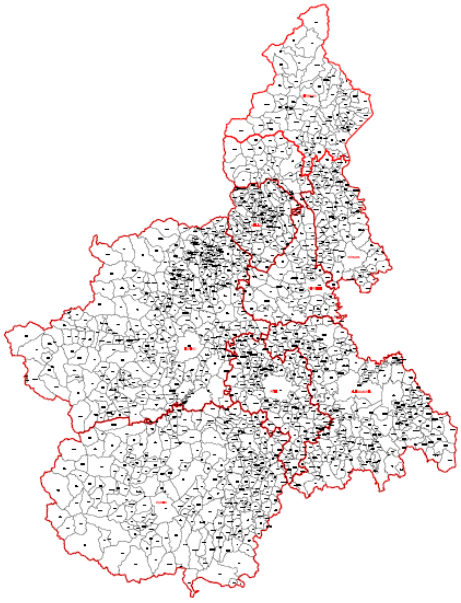

Sistema elettorale

Le elezioni regionali si svolgono con sistema prevalentemente proporzionale con correttivo maggioritario e un eventuale premio di maggioranza o di opposizione: ***quattro quinti*** dei consiglieri assegnati al Consiglio (48 seggi) vengono **eletti con metodo proporzionale** sulla base di liste provinciali concorrenti in ciascuna provincia e ***un quinto*** (12 seggi) è **eletto con sistema maggioritario** sulla base di liste regionali concorrenti su tutto il territorio regionale.
I seggi sono ripartiti tra le province dividendo il numero degli abitanti[1] della regione per il numero dei seggi del consiglio e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e resti più alti.
Viene proclamato **eletto Presidente** della Giunta Regionale **il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale**.

[1] La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, 21 ottobre 2001 e pubblicato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 *(supplemento ord. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 2003)*.

Il candidato alla carica di Presidente della Giunta che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, viene eletto Consigliere regionale.

◈Documenti necessari per la presentazione dei gruppi dei candidati

La legge regionale n. 21/2009

La legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21 recante *"Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali"* (pubblicata sul BUR del 6 agosto 2009, n. 31 ed entrata in vigore il 21 agosto 2009) ha introdotto alcune fattispecie di esonero dalla raccolta delle firme degli elettori ai fini della presentazione delle liste provinciali e regionali di candidati.
Più precisamente, la presentazione delle liste dei candidati di cui dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 *(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)* e delle liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 *(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)* non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
"a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;
c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b)".

Ambito di applicazione

La legge regionale n. 21/2009[2] integra la disciplina relativa alla dichiarazione di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.
Pertanto le *"Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature"* predisposte dal Ministero dell'Interno, pubblicazione n. 3, devono essere lette tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge regionale sopra menzionata.
Conseguentemente, **per le sole liste presentate in esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni ai sensi della legge regionale n. 21/2009**, non trovano applicazione le parti del citato manuale che forniscono le istruzioni sulle sottoscrizioni da parte degli elettori.
In particolare, **non trovano applicazione** le parti del manuale di istruzioni predisposte dal Ministero relativamente a:

1. LISTE PROVINCIALI
   - Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati nella parte in cui si prevede la presentazione dei certificati nei quali si attesta che i presentatori sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia.
   - Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati relativamente a:
     - numero dei presentatori;
     - sottoscrizione da parte degli elettori presentatori;
     - autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale.
   - Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori nella circoscrizione elettorale provinciale.

2. LISTE REGIONALI
   - Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale nella parte in cui si prevede la presentazione dei certificati nei quali si attesta che i presentatori sono elettori di un comune della regione.
   - Dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati relativamente al numero dei presentatori.

2 *Vedi:* **Appendice alla pubblicazione n. 3** del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" – Regione Piemonte

3. OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI

   - Verifica del numero dei presentatori di ogni lista.

(*stralcio: Appendice alla pubblicazione n. 3 del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" – Regione Piemonte)*

Candidature

Lista provinciale

Per presentare le candidature relative alle liste provinciali per l'elezione del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario, la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano:
a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista provinciale;
d) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali e copia di un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale;
e) certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista provinciale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
f) modello del contrassegno della lista provinciale.

La lista provinciale di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta e i soggetti che presentano le liste sono il presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio, inoltre deve contenere i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Detti requisiti sono:

- Numero dei presentatori
  (cfr. anche punti a), b), c), § 3, Appendice alla pubblicazione n. 3 del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" – Regione Piemonte)

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino ad 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti.

- Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una lista

provinciale deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista e i dati richiesti ovvero: generalità dei candidati e dei sottoscrittori. [Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] *(cfr. anche modulistica Appendice alla pubblicazione n. 3 del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" – Regione Piemonte – nella medesima appendice anche fac-simile di modelli di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni)* ***Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro.***

- Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale.
  LA FIRMA DI CIASCUNO DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA *LISTA PROVINCIALE* DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI[3] ESPRESSAMENTE

[3] – L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è cosi formulato:
« Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [*ora:* dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, da decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai,

INDICATI nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
(Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.)
L'autenticazione[4] deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'art 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale.

- Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale, autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la lista regionale.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso

---

(continua dalla pagina precedente)
i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [*ora:* art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)].
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature».

[4] Articolo 21
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

giorno; inoltre chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.
Un candidato in lista/e provinciale/i può candidarsi anche nella lista regionale collegata a tale/i lista/e provinciale/i.

- Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale: dichiarazione con la quale, ciascun candidato, dichiara di accettare la candidatura nella lista provinciale medesima. [Art. 9, ottavo comma, n. 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108].
  La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; inoltre, deve contenere anche l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste[5] dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

---

[5] – Si riporta qui di seguito l'art. 15, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4 e 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale], e successive modificazioni:
«Art. 15. - «1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
«*a)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, I'importazione, I'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
«*b)* coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
«*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)*;
«*d)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
«*e)* (abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 13 dicembre 1999, n. 475);
«*f)* coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
«1-*bis*. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. – A norma dell'art. 1, comma 3, della legge 13 dicembre 1999, n. 475, «La disposizione del comma 1-*bis* dell'art. 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [Art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18º anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. [Art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni].

- Dovrà anche essere presentato, per ogni lista provinciale, in tre esemplari, un modello di contrassegno che sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. [Artt. 1, 9, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 33, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

- Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali.
  È necessario che le liste provinciali si colleghino – *a pena di nullità della stessa presentazione* – **con una delle liste regionali,** pertanto:
  a) per ogni lista provinciale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con una lista regionale;

(continua dalla pagina precedente)
444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»].
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
«3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:
«*a)* del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
«*b)* della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.
«4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
«4-*bis*. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a)* coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a)*, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; *b)* coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c)* coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.»
(Omissis).

b) la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale con la quale sia stata dichiarato il collegamento.
[Art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

- Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.
  Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

Lista regionale

Per presentare le candidature relative alle **liste regionali** per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano:
a) dichiarazione di presentazione della lista regionale;
b) certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un comune della regione;
c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista regionale;
d) dichiarazione di collegamento della lista regionale con una delle liste provinciali e copia di un'analoga dichiarazione resa da coloro che siano delegati a presentare la lista provinciale;
e) certificato attestante che ciascuno dei candidati della lista regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
f) modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale.

Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri assegnati, *in ciascuna regione*, alla parte maggioritaria. [Art. 1, comma 3, primo periodo, e comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che sono candidati a presidente della giunta regionale tutti i capilista delle liste regionali.

La lista regionale dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta e, detta dichiarazione, deve essere sottoscritta, *pena la sua invalidità*[6]*:* [Art. 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale

[6] – Il numero delle sottoscrizioni necessario per poter presentare una lista regionale – com'è riportato nel testo – è lo stesso numero attualmente previsto dall'art. 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni *(da ultimo intervenute con l'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha sostituito integralmente il testo del predetto*

richiama l'art. 9, comma 6 (successivamente divenuto comma 2, a seguito dell'integrale riformulazione del medesimo art. 9 disposta dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni].

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti *(Molise)*;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000 di abitanti *(Umbria e Basilicata)*;

c) da almeno **3.500** e da non più di **5.000** elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti *(le rimanenti regioni a statuto ordinario* ***sempreché non abbiano introdotto, con leggi proprie, fattispecie di esonero dalla raccolta delle firme degli elettori ai fini della presentazione delle liste provinciali e regionali di candidati*** *– [per la Regione Piemonte cfr. legge regionale n. 21/2009 - B.U.R. n. 31/2009])*.

Chi ha sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale può sottoscrivere anche quella di una lista regionale.

La dichiarazione di presentazione della *lista regionale* deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con la lista provinciale. *La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali*. [Art. 1, comma 3, quarto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Il collegamento della lista regionale deve essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali *(costituiscono "gruppo" le liste provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno)* presentate in almeno la metà delle province della regione con arrotondamento all'unità superiore: ad esempio, ove vi siano cinque province nella regione, la lista regionale deve collegarsi almeno con un gruppo di liste provinciali presente con il medesimo contrassegno in non meno di tre province.

In Piemonte pertanto ogni lista regionale deve essere collegata con un gruppo di liste provinciali presenti **in almeno 4 province.**

Per quanto concerne la presentazione dei contrassegni della lista regionale, qualora tale lista sia collegata con un solo gruppo di liste provinciali, essa deve essere contraddistinta dallo stesso simbolo. Se viceversa la lista regionale sia collegata con più liste provinciali, la lista stessa dovrà essere contrassegnata o da un simbolo unico o da tutti i simboli delle liste provinciali ad essa collegate in una o più province della regione.

(continua dalla pagina precedente)
art. 9), secondo quanto stabilisce l'art. 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario]. Inoltre, in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [art. 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

Le caratteristiche e le dimensioni del modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale devono essere le stesse previste per il contrassegno delle liste provinciali.

Riepilogo

CIRCOSCRIZIONI	*SEGGI ASSEGNATI PER QUOZIENTI INTERI*	*NUMERO MINIMO CANDIDATURE AMMESSE PER CIASCUNA LISTA*	*NUMERO MASSIMO CANDIDATURE AMMESSE PER CIASCUNA LISTA*
ALESSANDRIA	4	2	5
ASTI	2	1	2
BIELLA	2	1	2
CUNEO	6	2	6
NOVARA	3	2	4
TORINO	24	9	25
VERBANIA	1	1	2
VERCELLI	2	1	2

Termini di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.

Le **liste provinciali** debbono essere presentate, *per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale*, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le **liste regionali** vanno invece presentate, *per ciascuna regione*, alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo della medesima regione presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale.

La presentazione delle liste deve essere effettuata da uno dei delegati designati ad effettuare la dichiarazione di collegamento prevista dall'art. 1, comma 3, terzo e quarto periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Le **liste provinciali** e le **liste regionali** dei candidati **devono essere presentate** ai rispettivi Uffici centrali **dalle ore 8 del 30º giorno sino alle ore 12 del 29º giorno antecedente la data fissata per la votazione.**

Per ogni lista provinciale o regionale che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali viene redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista

medesima, in due esemplari, e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della lista.
Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le liste regionali.

Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia. [Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
Inoltre, presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato art. 8, terzo comma, nonché quelle stabilite dall'art. 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42º giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40º giorno antecedente quello della votazione).

Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e, rispettivamente, a tutte le Prefetture - U.T.G. della regione, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni affinché venga provveduto alla stampa delle schede di votazione ed alla stampa del manifesto con le liste regionali dei candidati e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale.

Ricorsi

Eventuali ricorsi, presentati contro le decisioni adottate dagli uffici centrali, devono essere presentati *entro 24 ore* dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e possono essere proposti soltanto dai delegati di lista.
[Art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Rappresentanti delle liste provinciali e liste regionali

Delegati di lista

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'*indicazione di due delegati*, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio* – i rappresentanti di lista presso ogni seggio, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste. [Art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, Art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]
La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.
Pertanto la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni *[vedi nota n. 3]*.
La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione *autenticata da notaio*, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito:

a) *Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.*
   La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:
   - al segretario del comune *entro il venerdì precedente il giorno della votazione*.
   - direttamente al presidente di ciascun seggio *il sabato pomeriggio*, durante le operazioni di autenticazione delle schede, *oppure la mattina della domenica* purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.
b) *Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale.*

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede.

Requisiti dei rappresentanti di lista

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista, tuttavia, considerato il delicato compito loro affidato dalla legge, anche in forza del richiamo di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che stabilisce, per le elezioni di cui trattasi, un vincolo[7] per i rappresentanti delle liste dei candidati i quali, oltre a saper leggere e scrivere, devono essere elettori di un comune della Regione.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.
Nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e rappresentante del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali presso lo stesso seggio.
In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico a norma dell'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto *(ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso il seggio dovrebbe essere elettore della circoscrizione amministrativa)*.

[7] Art. 16 – *omissis…* "2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune." ... *omissis…*

Propaganda elettorale

La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, contenuta nelle seguenti leggi:

- legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale";
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica *(c.d. legge sulla par condicio)*;
- legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
- decreto min. 8 aprile 2004 "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 *(c.d. Codice di autoregolamentazione di normativa)*.

L'Ufficio preposto provvede ad assegnare gli spazi per le affissioni di manifesti, stampati ecc. sui tabelloni messi a disposizione dal Comune, spettanti ai Partiti politici partecipanti alla competizione elettorale ed ai "fiancheggiatori" che ne faranno richiesta entro le ore 24.00 del 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni [8].

Provvede inoltre a concedere le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per propaganda elettorale ai partecipanti alla competizione elettorale che ne faranno richiesta.

[8] Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130.

Propaganda mezzi comunicazione - sospensione

A partire dall'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali delle prossime elezioni amministrative *(28/29 marzo 2010)*, sono temporaneamente sospese tutte le attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche effettuate sui mezzi di comunicazione di massa. Lo stabilisce la circolare diramata il 10 febbraio dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri[9].

Spese per la propaganda elettorale

L'art. 7, comma 1, della Legge 10 dicembre 1993 n. 515, modificato con Legge 27 gennaio 2006 n. 22 *(Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati)* stabilisce che ciascun candidato non può superare, per la propria campagna elettorale, gli importi massimi di spesa stabiliti dalla suddetta Legge e da successive modificazioni.

---

[9] Testo della circolare 10 febbraio 2010 *(c.d. circolare Bonaiuti)*: applicazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per le elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
Ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si ricorda che dal giorno 11 febbraio p.v., data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali delle prossime elezioni amministrative (28/29 Marzo 2010), e fino alla chiusura delle operazioni di voto che coincideranno con gli eventuali ballottaggi (12 Aprile 2010), "è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Si invitano, pertanto, tutte le Amministrazioni a sospendere, in tale periodo, ogni attività di comunicazione effettuata sui mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di evitare eventuali richiami da parte dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere alla predetta Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tali iniziative di comunicazione dovranno comunque essere effettuate in forma impersonale recando, esclusivamente, l'emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde; sito internet; etc.) necessari a veicolare l'iniziativa in oggetto.
Le Amministrazioni che nel su indicato periodo intendano richiedere al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario sulle reti RAI (ai sensi del combinato disposto della legge del 7 giugno 2000 n. 150 art. 3 e del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 art. 45, comma 2, lettera g), dovranno allegare il parere positivo espresso dall'AGCOM.

Mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite una persona di fiducia che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 515/1993, tali fondi devono passare esclusivamente**,** attraverso questo collaboratore che assume il nome di **mandatario elettorale**.
La dichiarazione della sua designazione, deve essere fatta per iscritto e autenticata, al Collegio regionale di garanzia, presso la Corte di Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di ciascuna circoscrizione elettorale da parte del candidato.
Non è possibile designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Tutte le spese sostenute per la propaganda elettorale devono essere dichiarate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ovvero le dichiarazioni devono essere depositate entro tre mesi dalla data di proclamazione degli eletti *(art. 2 legge n. 441/82, art. 7 legge n. 515/93 e art. 2 legge regionale n. 16/83, sia per gli eletti che per i non eletti)*.

Garante per la protezione dei dati personali - propaganda elettorale

Maggiori garanzie per la privacy dei cittadini e regole precise per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali, soprattutto se la propaganda elettorale si avvale di nuovi mezzi di comunicazione quali sms, mms, e-mail.
Con proprio provvedimento l'Autorità garante ha indicato a Partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati, i princìpi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione elettorale[10], che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per le quali Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.

Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy

Si avvicinano le elezioni regionali e amministrative e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento[11] *(G.U. del 22 febbraio 2010, n. 43)* che conferma le regole[12] già previste dal provvedimento generale del 2005. Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l'Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).

Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail.

Dati utilizzabili senza consenso

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali

[10] Si veda anche Disposizioni in materia di Comunicazione (CORECOM – AGCOM) in materia di messaggi autogestiti http://www.consiglioregionale.piemonte.it/corecom/index.htm
[11] provv. in materia di propaganda elettorale http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1694531
[12] piccolo vademecum riepilogativo del Garante

(nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso

A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini

I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte *(c.d. "santini")*, il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 maggio 2010.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)

Elettorato passivo

Per **elettorato passivo** si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive.
L'art. 51 della Costituzione della Repubblica italiana, disciplina tale istituto nel nostro ordinamento, considerando tutti i cittadini italiani dell'uno e dell'altro sesso capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra sessi.
La materia dell'elettorato passivo, relativamente ai requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale trova la sua disciplina principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", che ha accomunato in un unico testo normativo le cause che impediscono di ricoprire la carica di consigliere regionale. Tali cause si distinguono in due categorie, denominate rispettivamente cause di ineleggibilità *(art. 2)* e cause di incompatibilità *(artt. 3 e 4)*.
Successivamente, con la legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", successivamente modificata dalla legge 19 gennaio 1992, n. 16, il legislatore ha individuato, in particolare all'art. 15 della legge 55/1990, una serie di preclusioni alla candidatura a consigliere regionale e alla assunzione di qualsiasi incarico negli enti dipendenti o vigilati dalla Regione: si tratta di cause che determinano la **non candidabilità** del soggetto.

Elettorato attivo

Per **elettorato attivo** si intende la capacità di un cittadino che gode dei pieni diritti a scegliere i propri rappresentanti per le cariche pubbliche; tale istituto è disciplinato dall'art. 48 della nostra Costituzione.

Quanti saremo

Secondo le risultanze dell'ultimo censimento (anno 2001), riportate nel decreto di assegnazione dei seggi, la popolazione della regione Piemonte è di 4.214.677 abitanti, 2.165.619 in provincia di Torino e 865.263 in Città.

Il corpo elettorale votanti per le elezioni della Città di Torino alla data del 13 marzo 2010 *(c.d. blocco delle liste – 15mo giorno antecedente la data delle*

consultazioni elettorali), è di maschi 334.722 maschi e di 375.384 femmine, per un totale di 710.106 elettori al quale, vanno aggiunti 89 maschi e 77 femmine per un totale 166 elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte (*ovvero cittadini residenti nelle province di Trento e Bolzano, Valle d'Aosta che non hanno maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti dalla normativa*). Nelle 13 Regioni al voto, *al 45mo giorno antecedente la votazione*, in totale 40.910.744 elettori: 19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine.

Chi può votare

Sono ammessi al voto tutte le elettrici e gli elettori, **cittadini italiani**, che risultano iscritti, a qualsiasi titolo, nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ciascuno presso la sezione elettorale di assegnazione.

Sono esclusi dal voto i giovani che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali, **non hanno compiuto il 18mo anno di età** alla data del 28 marzo 2010 *(primo giorno della votazione)*.

Sono altresì **esclusi dal voto i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea** che risiedono in Italia[13].

Apertura della votazione.

Compiute le operazioni preliminari, il presidente dichiara aperta la votazione. L'ora d'inizio, e l'ora di chiusura, della votazione vengono indicate nel verbale.

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e qui esprimere il voto.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda e dichiarare la loro nullità.

L'elettore che non ha espresso il voto nella cabina non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nei verbali.

[13] In attuazione alla direttiva della Comunità Europea n. 94/80, il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha stabilito le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che risiedono in Italia, *questi cittadini possono votare alle sole elezioni europee, comunali e circoscrizionali* [Fanno parte dell'Unione Europea oltre all'Italia, l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Repubblica Slovacca, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria].

- controllare, anche se ciò viene già effettuato dal presidente, che la scheda per il voto sia consegnata aperta in modo da poter verificare che la medesima non rechi tracce di scrittura o altro segno che possa invalidarla;
- dopo aver espresso il voto, **prima di uscire dalla cabina, si deve ripiegare la scheda** secondo le linee di piegatura esistenti e restituirla chiusa al presidente del seggio il quale provvederà ad inserirla nell'urna corrispondente.;
- **è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.** Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie *(D. legge 1 aprile 2008, n. 49)*.

Ammissione degli elettori alla votazione per le elezioni regionali.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'Ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.
Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una **sentenza** della Corte d'appello o della Corte di Cassazione **che li dichiari elettori del Comune** *(art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223)*: tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi; ovvero di un'attestazione del Sindaco *(art. 3 della legge n. 40/79)*;

2) coloro che si presentino a votare muniti dell'**attestazione del sindaco** di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo e successive modificazioni *(art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)*;

3) i **membri del seggio**, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale;

4) i **rappresentanti delle liste dei candidati** presso la sezione, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché

muniti della tessera elettorale *(art. 40, primo comma, del T.U. n. 570 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00)*. Queste persone possono essere ammesse al voto, per le elezioni regionali, anche se non siano elettori del Comune, purché però siano elettori di altro comune della regione e siano, in tutti i casi, in possesso della relativa tessera elettorale;

5) gli **elettori non deambulanti**: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune opportunamente attrezzata, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento *(art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00)*;

6) gli **ammessi al voto domiciliare**, ovvero elettori in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e di impossibilità di allontanamento dall'abitazione per recarsi al seggio elettorale, oppure di essere nella condizione di affetto da gravissima infermità con prognosi di almeno 60 gg. decorrenti dalla data del rilascio del certificato medico e di impossibilità di allontanamento dall'abitazione per recarsi al seggio elettorale, iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri comuni della regione, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione compreso nell'ambito territoriale della sezione *(art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato dall' art. 1, comma 1, del D. legge n. 1/2009, convertito dalla legge n. 46/2009),* previa domanda ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà, almeno quindici giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo[14].

Gli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 verranno aggiunti a cura del presidente, ove non fossero iscritti, in calce alla lista degli elettori della sezione.

[14] Per le elezioni dei presidenti delle giunte regionali e dei consigli regionali, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore.
Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale. Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

7) i **militari** delle Forze armate e gli appartenenti a **Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato** nonché, gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale *(art. 49, primo e secondo comma, del T.U. n. 361, art. 1, lettera f), del D.legge 3 maggio 1976, n. 161 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00)*. Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;

8) i **naviganti**[15] che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361 e dell'art. 1, lettera *f*, del Decreto legge n. 161, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:
   a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
   b) il certificato del sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361).

Gli elettori di cui ai numeri 7 e 8 vanno iscritti in una lista aggiunta *(art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T.U. n. 361)*.
Di tutti gli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale.

9) i **ricoverati nei luoghi di cura** votano se sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, si tenga presente che l'elettore, per essere ammesso alla votazione, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione[16] di cui all'art. 42, terzo comma, lettera *b*), del

[15] Relativamente alla città di Torino, questa fattispecie non ricorre in quanto l'aeroporto, pur essendo conosciuto come "Aeroporto di Torino" è ubicato, strada San Maurizio 12 – 10072, nel territorio del comune di Caselle Torinese (TO), al cui Sindaco deve essere inoltrata l'stanza.

[16] Art. 42 - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

T.U. n. 570, per votare nel luogo di cura. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti *(art. 10 del D.P.R. n. 299/00)*.

10) i **detenuti** che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale possono essere ammessi al voto, per le elezioni regionali, purché gli stessi siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione di un Comune della Regione *(art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera d, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)*. L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui al terzo comma, lettera *b*), dell'anzidetto art. 8. Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti *(art. 13 del D.P.R. n. 299/00)*.

Quante sono le schede

Al cittadino che si recherà alle urne verrà consegnata e voterà con **una sola scheda**

Colore delle schede

ELEZIONI REGIONALI
colore **verde** – (cod. pantone: green-U)

(continua dalla pagina precedente)
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma/fonogramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

Come si vota

Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.

La votazione per il rinnovo dei Consigli regionali avviene su un'unica scheda, che reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di tutte le liste provinciali, affiancato, sulla medesima linea da un apposita riga riservata all'espressione dell'eventuale unica preferenza Sia il primo rettangolo relativo alle liste provinciali, che l'indicazione del capolista della lista regionale con i relativi contrassegni sono inseriti all'interno di un rettangolo più ampio. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale, ossia il candidato alla Presidenza della Giunta e, a lato di quest'ultimo il contrassegno ovvero i contrassegni della lista regionale.

Nel caso più liste provinciali siano collegate alla medesima lista regionale, il nome del capolista (compreso il/i contrassegni) sono posti al centro del secondo rettangolo e la collocazione progressiva delle liste provinciali a lui collegate sulla scheda è decisa mediante sorteggio; così come è il risultato di un sorteggio anche la disposizione dei rettangoli più ampi all'interno della scheda.
L'elettore può esprimere il suo voto con differenti modalità:

- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta;

- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale, a favore della lista regionale e del candidato Presidente e a favore del candidato della lista provinciale;

- può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato;

Analogamente alle elezioni comunali, è ammesso il voto c.d. *"disgiunto"* ovvero la facoltà di votare per un candidato presidente non collegato alla lista provinciale votata.

Per una corretta espressione del voto, si ritiene opportuno ricordare alcune indicazioni di carattere generale:

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale munito di documento di identità in corso di validità e della tessera elettorale personale.

il **voto si esprime tracciando un segno (X) sul simbolo** (o contrassegno) **della lista** (partito) **prescelta**;

se viene espressa una preferenza, a fianco del **simbolo** (o contrassegno) **della lista** (partito) **prescelta,** sulla riga dedicata **scrivere in modo chiaro il cognome,** ovvero il nome e cognome, **di <u>uno solo dei candidati</u> appartenente alla lista votata** *(questa indicazione di preferenza è facoltativa)*;

il **voto si esprime tracciando un segno** (**X**) **sul simbolo** (o contrassegno) **del candidato Presidente**, capolista della lista regionale, oppure **tracciando un segno** (**X**) **sul nome dello stesso candidato Presidente**;

il **voto si può anche esprimere tracciando un segno** (**X**) **sul simbolo** (o contrassegno) **o sul nome del candidato Presidente**, capolista della lista regionale e, anche, **tracciando un segno** (**X**) **sul simbolo** (o contrassegno) **di altra lista** (partito) **provinciale prescelta, non collegata al candidato Presidente votato** *(è questa la possibilità di esprime il c.d. "voto disgiunto")*;

Esemplificazioni del voto

di seguito, **alcune esemplificazioni**, a titolo informativo, sull'espressione del voto che possono servire da guida. *(art. 2 della Legge 43/1995 e art. 13 della Legge 108/1968.)*

L'elettore può ESPRIMERE UN VOTO DI LISTA IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

a) **votare per una lista provinciale ed una lista regionale collegata alla lista provinciale votata,**

- tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale

ESEMPLIFICAZIONE

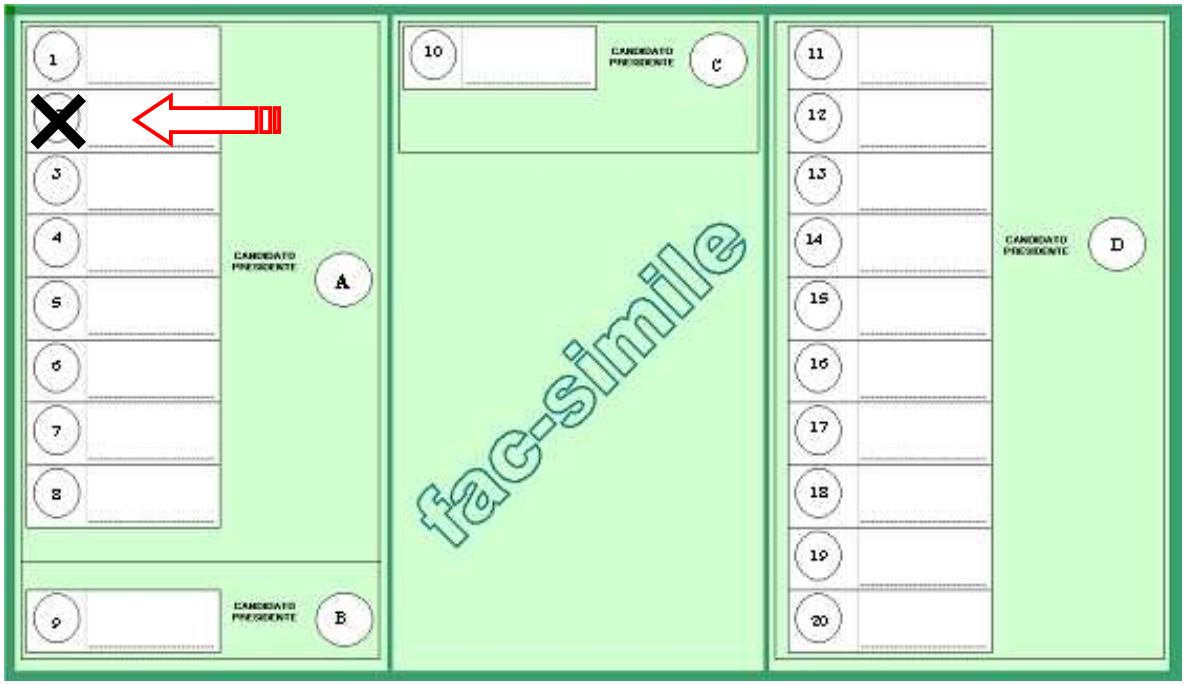

Il voto deve essere attribuito:
- alla lista provinciale **2**
- alla lista regionale **A**

Legenda:
Liste provinciali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Liste regionali: A, B, C, D.
Candidato presidente: capolista della lista regionale

b) **votare per una lista provinciale ed una lista regionale NON collegata alla lista provinciale votata,**

- tracciando due segni: uno nel rettangolo che contiene il contrassegno di una delle liste provinciali e l'altro sul simbolo di una lista regionale (o sul nome del suo capolista) NON collegata alla lista provinciale votata (ipotesi di **voto "disgiunto"**)

ESEMPLIFICAZIONE

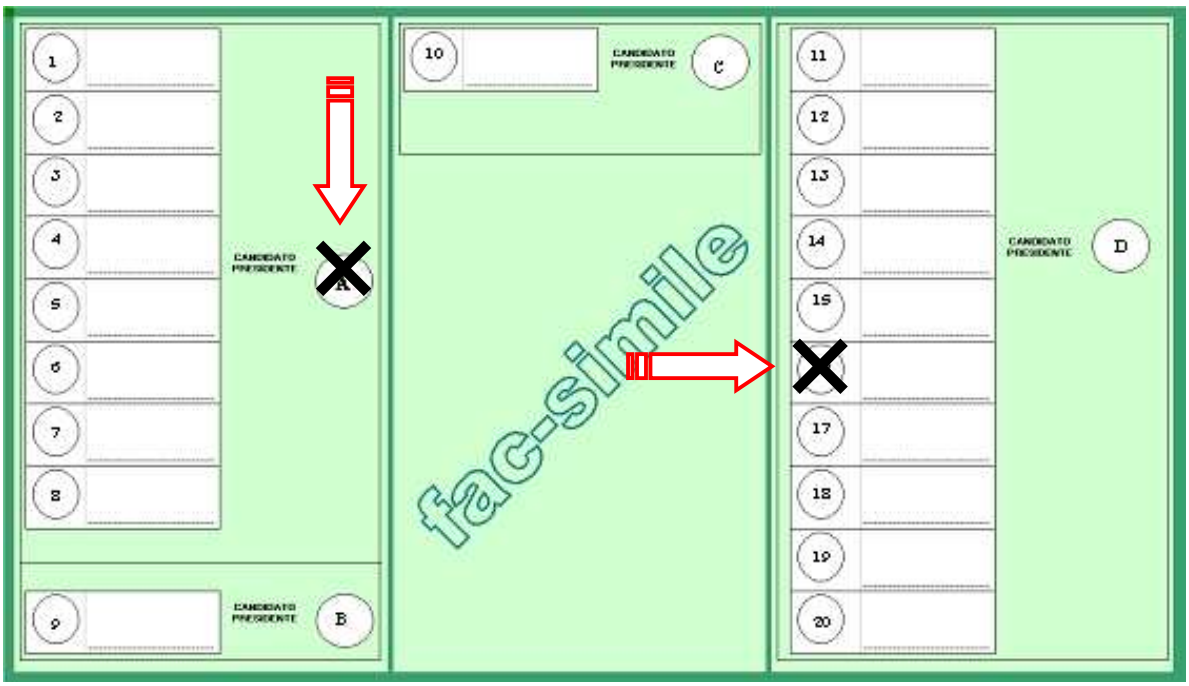

Il voto deve essere attribuito:
- alla lista provinciale **16**
- alla lista regionale **A**

Legenda:
Liste provinciali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Liste regionali: A, B, C, D.
Candidato presidente: capolista della lista regionale

c) **votare solo per una lista regionale**

- tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste regionali o sul nome del suo capolista, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale

ESEMPLIFICAZIONE

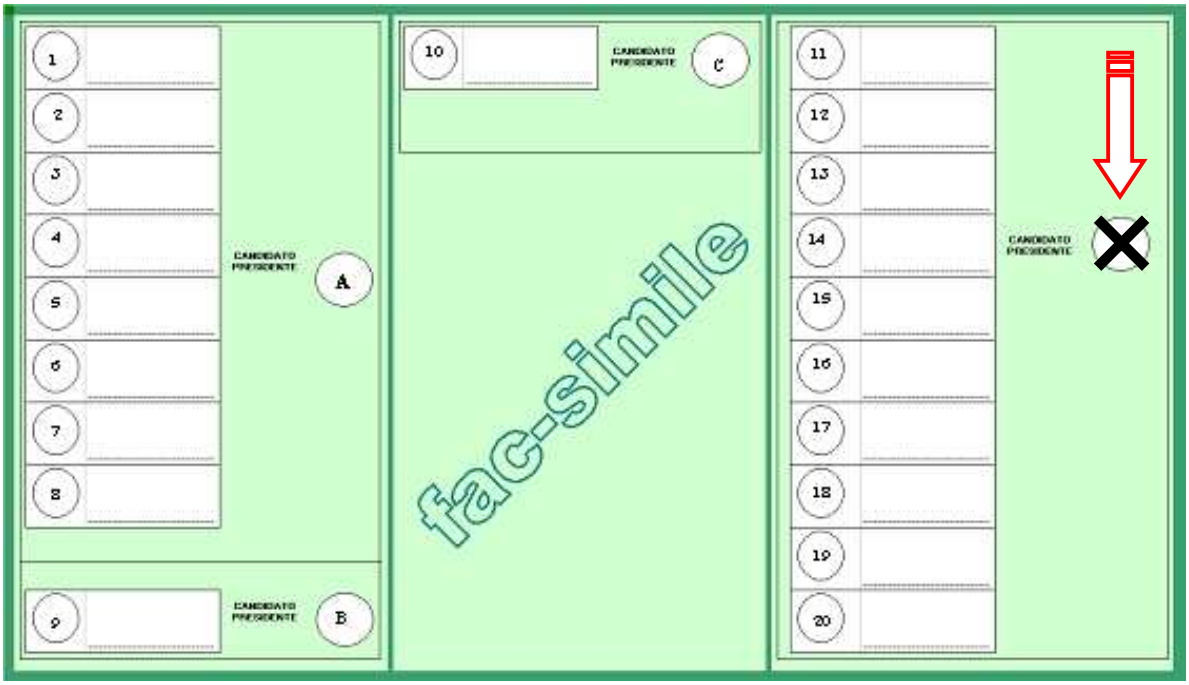

Il voto deve essere attribuito:
- alla lista regionale **D**

Legenda:
Liste provinciali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Liste regionali: A, B, C, D.
Candidato presidente: capolista della lista regionale

INOLTRE, L'ELETTORE PUÒ ESPRIMERE **UN <u>SOLO</u> VOTO DI PREFERENZA** PER UN CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMPRESO NELLA LISTA PROVINCIALE,

- scrivendo *(in modo chiaro)* il cognome nell'apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale votata *(oppure cognome e nome in caso di omonimia dei candidati)*.

ESEMPLIFICAZIONE

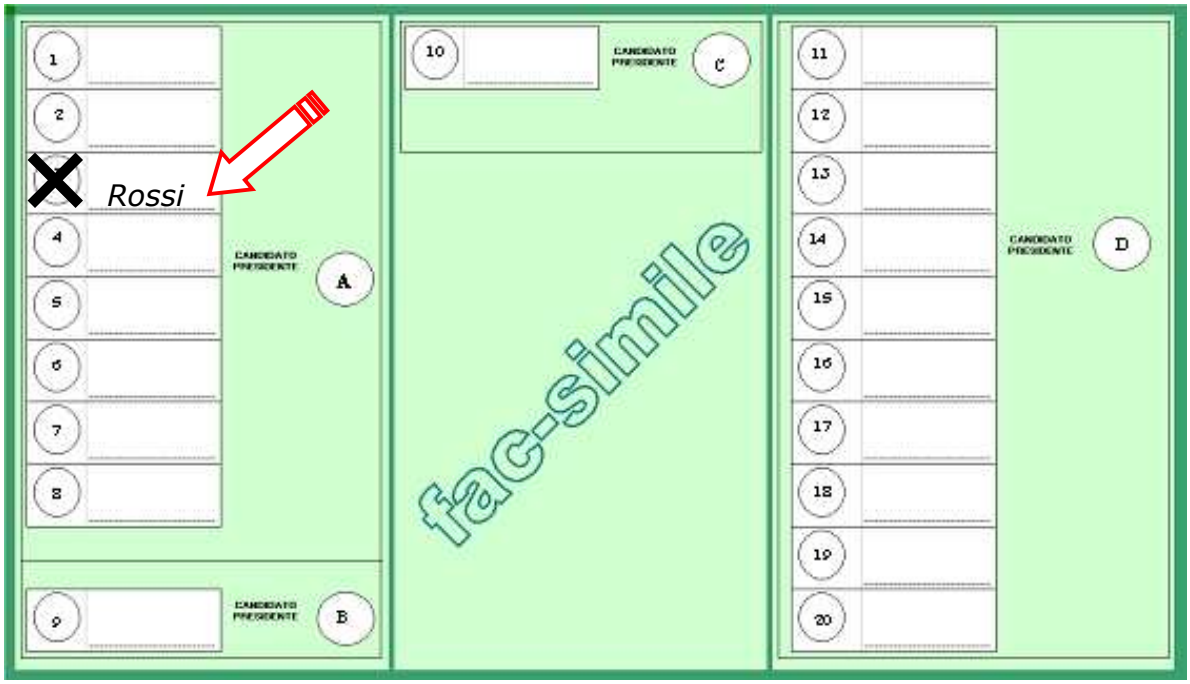

La preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista provinciale votata.

Il voto deve essere attribuito:
alla lista provinciale **3**,
alla lista regionale **A**,
al candidato ***Rossi*** della lista provinciale **3**.

Legenda:
Liste provinciali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Liste regionali: A, B, C, D.
Candidato presidente: capolista della lista regionale

Chi voterà con noi

Le altre regioni, oltre al **Piemonte***, in cui avranno luogo le consultazioni elettorali sono:*

Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto

Nella medesime giornate sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali di alcuni comuni della Provincia di Torino:

BALDISSERO CANAVESE
CARAVINO
CASCINETTE D'IVREA
CASTELNUOVO NIGRA
GIVOLETTO
ISOLABELLA
LEINÌ
LEMIE
LOMBRIASCO
MONCALIERI (*)
MONTALENGHE
OSASIO
PARELLA
PONT CANAVESE
RIVALBA
SESTRIERE
TORRE CANAVESE
VENARIA REALE (*)
VIRLE PIEMONTE
VISTRORIO
(*) ***in grassetto i comuni superiori a 15.000 abitanti***

NEL COMUNE DI TORINO AVRANNO LUOGO UNICAMENTE LE ELEZIONI REGIONALI

◈Seggio (ufficio elettorale di sezione)

In ogni sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale comunemente denominato "*seggio*".

Cos'è

Il seggio elettorale può essere definito come "il luogo dove si svolge la votazione e dove un gruppo di addetti è insediato, con il compito di tutelare il regolare andamento delle operazioni di voto e di procedere allo scrutinio dei voti stessi".

La città di Torino conta un totale di 919 sezioni distribuite sul territorio.

Tipologia del seggio

Seggio ordinario

Il seggio (o ufficio elettorale di sezione) è l'organo chiamato a garantire la regolarità delle operazioni elettorali, di votazione e di scrutinio.
Nella dizione "operazioni elettorali" rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti da questi uffici dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.
La costituzione del seggio avviene alle ore 16.00 del giorno precedente la votazione *(articolo 47 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)*.
Sinteticamente, le principali incombenze sono:

- autenticazione delle schede di votazione - timbratura e firma
- operazioni di votazione
- identificazione degli elettori
- operazioni di scrutinio – spoglio e registrazione dei voti
- formazione e consegna dei plichi contenenti gli atti e i documenti agli uffici competenti.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, hanno inizio le operazioni di scrutinio.
Tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sono registrate nel verbale, firmato dai componenti l'ufficio e dai rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati che lo richiedono, il verbale ha valore probatorio fino a prova di falso.

Almeno tre componenti l'Ufficio elettorale di sezione, tra cui il presidente o il vicepresidente, devono essere sempre presenti alle operazioni elettorali *(art. 25 del D.P.R. 570/1960)*.

Seggio speciale

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, lettera *e*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.
Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.
Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.
La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, la procedura è analoga a quella per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

I compiti che il seggio speciale deve assolvere sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto:

- dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto

e cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate nella sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate.
Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.
Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede *(firma)*, le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Ufficio distaccato di sezione (c.d. "seggio volante")

Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto (*case di riposo per anziani o cronicari, strutture per tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative, ecc.*) viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.
il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore e dal segretario del seggio - si recherà presso l'istituto medesimo (o struttura sanitaria) per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.
Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato della sezione.
I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Composizione del seggio

L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

Presidente di seggio

I Presidenti di seggio elettorale, vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico, tra i soggetti iscritti all'Albo[17] delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale *(per la città di Torino sono 950: 919 presidenti di seggio ordinario + 31 di seggio speciale)*.
Il giorno di sabato, all'atto della costituzione del seggio, il Sindaco provvede alla sostituzione dei presidenti che non si sono presentati presso la sala del seggio.

[17] Albo così istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

Formazione Presidenti di seggio

Come da prassi ormai consolidata, la Civica Amministrazione, di concerto con il locale U.T.G. – Prefettura, organizza un corso formativo per i Presidenti di seggio, al fine di rendere più agevoli e spedite le operazioni di votazione e di scrutinio.

Funzioni del Presidente

Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:

- nomina il Segretario del seggio;
- prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
- sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
- compie, controlla ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
- è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
- ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Vice Presidente

È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori del seggio (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).

Segretario

È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra gli **iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado**.
Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale. Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

Scrutatori

Sono nominati[18] dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione.
Per le elezioni in corso gli Scrutatori nominati sono 3738.

Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 27 marzo, alle ore 7.30 di domenica 28 marzo e alle ore 6.30 di lunedì 29 marzo.

I sostituti devono essere **iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa**.

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:

- firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
- identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
- registrazione del deposito di apparecchiature in grado di fotografare, depositate temporaneamente dall'elettore;
- spoglio delle schede;
- registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

---

[18] La nomina è effettuata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dall'art. 3-quinquies della legge n. 22/2006.
La legge di riforma elettorale introduce modifiche alla legge n. 95/1989 recante "*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale…*" relative al procedimento di aggiornamento dell'Albo ed alla designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale, pertanto:

- *Resta inalterato il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore che rimane quello del 30 novembre di ogni anno.*
- *Modifica la procedura di nomina degli scrutatori: la Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori per la costituzione degli uffici elettorali di sezione in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge statale.*
- *La Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati, ove la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, si procede alla formazione della graduatoria tramite sorteggio.*

[Le nomine degli scrutatori di seggio elettorale, per le elezioni regionali 2010, sono state effettuate dalla Commissione elettorale comunale riunita in pubblica adunanza il giorno 3 marzo 2010, alle ore 9.00, presso la Direzione Servizi Civici - sala matrimoni - via C.I. Giulio 22.]

Qualifica di pubblico ufficiale

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Obbligatorietà dell'incarico

- **L'incarico diventa obbligatorio per le persone designate** salvo grave impedimento da comunicare all'ufficio elettorale, entro le 48 ore dalla notifica della nomina o appena si verifica un evento di forza maggiore che rende impossibile tale adempimento.

Compensi

Onorario

Gli onorari, da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione, sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 e può variare in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno; per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale è prevista la seguente indennità *(euro)*:

SEGGIO ORDINARIO:
- Presidente € **150**
- Scrutatore € **120**
- Segretario € **120**

SEGGIO SPECIALE[19]:
- Presidente € **90**
- Scrutatore € **61**

Trattamento fiscale

- **L'indennità *non è assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali*** *(art. 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53)*.

[19] Ai componenti del seggio speciale spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni.

Costituzione dei seggi

Operazioni preliminari

Prima della costituzione del seggio, si devono svolgere alcuni adempimenti.
Nelle ore antimeridiane di sabato *(27 marzo)* il delegato del Sindaco consegnerà al Presidente di seggio, presso il locale dell'ufficio elettorale di sezione, il materiale elettorale, ovvero oggetti e atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio *(tra cui: pacco delle schede di votazione per la elezione, predisposto e sigillato dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo; plico sigillato contenente il bollo della sezione; la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale; l'estratto della predetta lista da affiggere nella sala delle elezioni, manifesti vari con le candidature, matite, urne, ecc.),* inoltre procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per poter fare eliminare eventuali deficienze che dovessero essere riscontrare.
Di queste operazioni viene redatto apposito verbale.
Espletata questa formalità, la sala viene chiusa e viene disposta una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

calendario operazioni dei seggi elettorali

si precisano in prospetto:

- le date e gli orari di costituzione dei seggi
- i principali adempimenti previsti per ogni fase di attività dei seggi elettorali.

COSTITUZIONI DEL SEGGIO	*ADEMPIMENTI PRINCIPALI*
1ª costituzione del seggio: ***ore 16.00*** ***di sabato 27 marzo***	• *sostituzione scrutatori assenti;* • *ammissione dei Rappresentanti delle liste dei candidati;* • *autenticazione delle schede per la votazione.*
2ª costituzione del seggio: ***entro le ore 7.30*** ***di domenica 28 marzo***	• *sostituzione scrutatori assenti;* • *ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati (non possono essere più ammessi dopo l'inizio della votazione);* • *operazioni di votazione dalle ore 8.00 alle ore 22.00.*
3ª *costituzione del seggio:* ***entro le ore 6.30*** ***di lunedì 29 marzo***	• *sostituzione scrutatori assenti;* • *operazioni di votazione dalle ore 7.00 alle ore 15.00;* • *operazioni preliminari allo scrutinio: riscontro dei votanti, controllo delle schede residue e invio al comune dei plichi con le liste della votazione, i registri delle tessere elettorali e le schede residue;* • *operazioni di scrutinio* • *chiusura verbale e formazione dei plichi con le schede votate, le tabelle di scrutinio ed il rimante materiale elettorale.*

Scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione (*ore 15.00 di lunedì 29 marzo*) e devono proseguire senza interruzione sino alla loro conclusione.

Rappresentanti di lista

Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni regionali
I delegati delle liste provinciali dei candidati *(art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modif. e int.)*, nonché i delegati delle liste regionali dei candidati hanno la facoltà, presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale, di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, due rappresentanti delle rispettive liste (uno effettivo e l'altro supplente).
Le designazioni, a norma dell'art. 35 del Testo Unico n. 570/60, possono essere fatte, entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio; oppure possono essere fatte direttamente ai presidenti di seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione.

Esame della regolarità delle designazioni
I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni tenendo presente che:

- la designazione dei rappresentanti non è ammissibile, se chi la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati *(art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570)*; o delle persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio *(art. 9, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108)*;
- la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della province, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei consigli comunali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, segretari provinciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al

sindaco *(art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120)*.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21[20], comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *(avendo tale D.P.R. abrogato all'art. 77, la legge 4 gennaio 1968, n. 15)*.

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati

Il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni di cui trattasi, i rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati

I rappresentanti di lista:

- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
- possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
- qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall'ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio;
- sono autorizzati, per l'esercizio delle loro funzioni, a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata;
- possono trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'Ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

In base alle "Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica" ed alle "Misure in materia di propaganda elettorale", adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi

[20] art. 21, comma 2 - Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

Sanzioni penali

Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio *(sancite dagli artt. da 90 a 99 del T.U. n. 570/1960 e s.m. e i.)*.

Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi

Secondo quanto stabilito dall'art. 24, primo comma, del T.U. n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali" *e succ. m. e i.*, **l'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate**.
L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l'incarico, o che non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da (euro) € 206,00 a € 516,00.
La stessa sanzione è prevista, dal predetto articolo, per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Ciò posto, **i lavoratori impegnati in operazioni di voto hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi e/o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali**.

Sulla scorta di quanto sopra, con l'art. 119, come sostituito dall'art. 11 della legge 1990, n. 53, e circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze, 20 novembre 2001, n. 9, sono state introdotte norme che regolano la fruizione di riposi compensativi a seguito di funzioni svolte (presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista o gruppo) presso gli Uffici elettorali di sezione:

"Articolo 119.

1. *In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.*
2. *I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].*

[*] In base all'Articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992), il comma 2 dell'Articolo 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso Articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."

Nel caso di specie, i soggetti (lavoratori dipendenti) che partecipano alle operazioni elettorali **hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali**, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Sinteticamente:

- ***Giorni lavorativi*** - devono essere considerati tali i giorni di lunedì, martedì (qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24.00 del lunedì) e, la giornata di sabato se il contratto di lavoro prevede sei giorni lavorativi. Può essere considerato giorno lavorativo anche la domenica quando si è in presenza di particolari attività che prevedono la giornata di riposo in un giorno diverso dalla domenica stessa.
  I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
  Il riconoscimento di un trattamento pari al valore corrispondente all'intera giornata è determinato dalla giurisprudenza di merito, la quale fa espressamente **riferimento ai giorni** e **non alle ore trascorse ai seggi**.

- ***Giorni non lavorativi*** - devono essere considerati tali i giorni concomitanti con la giornata di sabato (se il contratto di lavoro prevede cinque giorni lavorativi) salvo specifiche attività (ad esempio turnazioni, settimana corta spostata, ecc.). Per questi giorni è prevista la corresponsione di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, oppure al riconoscimento di riposi compensativi.

- ***Giorni festivi*** - devono essere considerati tali i giorni di domenica a le giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività. Anche per questi giorni spetta lo stesso trattamento indicato al punto precedente.

Per quanto concerne la scelta tra la fruizione dei riposi compensativi, oppure l'eventuale quota retributiva della/e giornata/e, l'attuale normativa non prevede a chi competa la scelta. Pertanto, si può ritenere che il recupero compensativo relativo alla domenica, generalmente intesa come "riposo settimanale", debba essere fruito immediatamente: la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore, in relazione anche a norme e regolamenti che dettano disposizioni in materia (v. articolo 36 della Costituzione "(*...omissis*) *La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*", e articolo 2109 del Codice Civile "*Periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica*.(*omissis...*)") mentre, per le altre giornate, sia auspicabile un accordo tra le parti circa il tipo di opzione (riposo compensativo o corresponsione di specifiche quote retributive).

Nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo tra le parti, si può ritenere che il legislatore, avendo già aggravato la posizione del datore di lavoro, sotto tale profilo, assegni al datore di lavoro la facoltà di scelta al fine di salvaguardare anche le eventuali esigenze tecnico produttive e/o di servizio.

riposi compensativi - tabella riepilogativa

Tipo di contratto	Giornate di presenza al seggio	Riposi compensativi
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi (*da lunedì a venerdì – c.d. "settimana corta"*).	sabato - domenica - lunedì (*giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica*)	due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì *(in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)*
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 (sei) giorni lavorativi (*da lunedì a sabato*).	sabato - domenica - lunedì (*giorni festivi o non lavorativi: domenica*)	una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, *(in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)*
NB: Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì [*su 5 gg lav.*] oppure mercoledì [*su 6 gg lav*].		

(Quanto sopra riportato non costituisce titolo probatorio finalizzato alla fruizione dei riposi o in caso di contenzioso tra le parti.)

Attestazione da presentare al datore di lavoro

Come tutte le assenze dal lavoro, anche quelle relative all'espletamento di mansioni presso i seggi elettorali devono avere adeguata giustificazione. La documentazione primaria che giustifica il trattamento normativo su esposto, è rappresentata essenzialmente dalla copia della nomina alla mansione notificata all'interessato.

Il lavoratore è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro della partecipazione alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione, presentando

copia della nomina alla funzione pervenuta dall'Ufficio Elettorale del Comune. E' consigliabile prevedere – se possibile - un congruo preavviso, soprattutto nei casi in cui l'attività svolta dal lavoratore sia di natura essenziale o primaria nell'attività aziendale.

Il lavoratore, al rientro sul posto di lavoro dovrà presentare, al datore di lavoro o chi per esso (ufficio personale, ecc.), idonea documentazione attestante i giorni di presenza al seggio, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della sezione elettorale.

A titolo puramente indicativo e in riferimento alle maggiori richieste pervenute al Servizio Elettorale, di seguito, descrizione della documentazione generalmente presentata:

Scrutatori

- Copia della nomina (o copia fotostatica)
- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Se lo scrutatore è stato nominato dal presidente del seggio in sostituzione di uno scrutatore mancante, quindi sprovvisto di copia della nomina, e se la documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

Presidenti di seggio

- decreto di nomina (o copia fotostatica)
- dichiarazione (vistata e timbrata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale

Segretari

- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Considerato che il Segretario viene nominato dal presidente del seggio e non è prevista alcuna emissione di decreto di nomina, se la documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

Rappresentanti di lista

- dichiarazione redatta dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista con specificazione del tipo di elezione (politiche, provinciali, comunali ecc.) e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.
- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale.

Vista la singolare funzione svolta dai rappresentanti di lista, particolare attenzione va posta per i documenti giustificativi da presentare al rientro sul posto di lavoro: si consiglia perciò di far riportare, sulla dichiarazione, anche menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di sabato all'atto della costituzione del seggio (se presente).

Per coloro che hanno svolto le funzioni sopra descritte ai seggi, in caso di ulteriore richiesta di documentazione al Servizio Elettorale, è inderogabile l'indicazione:

- del numero di seggio
- della scuola o plesso presso il quale ha svolto le mansioni
- del recapito telefonico (necessario per l'avviso di ritiro del documento)

liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).
Per quanto riguarda i compensi percepiti dai lavoratori per la presenza ai seggi da parte dell'Amministrazione Pubblica competente, in ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma secondo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

⟐L'elettore ricordi

I documenti per votare

Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti dovranno esibire, oltre ad **un documento di riconoscimento valido**[21], **la tessera elettorale personale a carattere permanente**, che dal 2000 ha sostituito il certificato elettorale.

Si invita vivamente l'elettore a voler verificare:

- di essere in possesso di tale documento;
- al controllo dello stesso in caso di variazione di indirizzo o comune;
- in mancanza a richiedere al più presto il rilascio del duplicato evitando, se possibile, di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Il duplicato potrà essere richiesto agli uffici comunali, che a tal fine osserveranno gli orari di seguito riportati.

---

[21] Oltre alla carta di identità è valido: a) altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia convalidata da un Comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
NB: non sono validi: abbonamenti a mezzi pubblici, tesserino codice fiscale, tessera sanitaria o similari.
"L'identificazione per mezzo di un documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore".

Chi invece, a seguito di variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale, avesse ricevuto il tagliando di variazione adesivo, è invitato a provvedere all'applicazione *sulla tessera elettorale personale* negli appositi spazi secondo le indicazioni qui di seguito riportate.

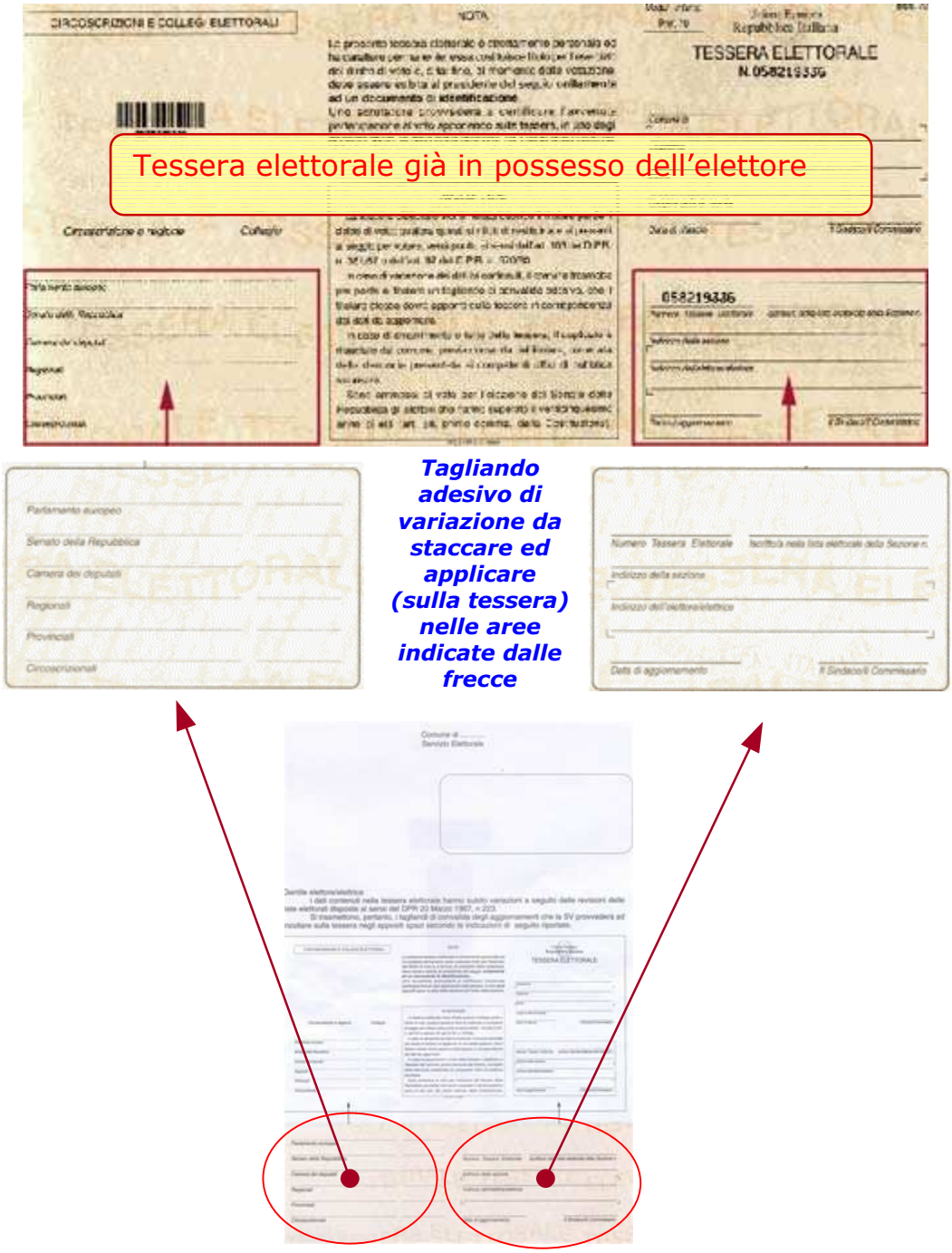

Orario degli Uffici per il rilascio di duplicati

A) **Ufficio elettorale** - Corso Valdocco 20, piano rialzato, orario **dalle ore 8.30 alle 14.00, dal lunedì al venerdì**.

Da martedì 23 marzo a lunedì 29 marzo 2010 l'ufficio osserverà il seguente orario particolare:

da martedì 23 marzo a sabato 27 marzo	**dalle ore 8,30 alle ore 19,00**
domenica 28 marzo	**dalle ore 8,00 alle ore 22,00**
Lunedì 29 marzo	**dalle ore 7,00 alle ore 15,00**

L' orario è continuato.

B) Uffici di anagrafe decentrata:

circoscrizione	indirizzo	circoscrizione	indirizzo
n. 2 (*)	via Guido Reni, 102	**n. 7**	c.so Vercelli, 15
n. 3	c.so Racconigi, 94	**n. 8**	via Campana, 30
n. 3	via Monte Ortigara, 95	**n. 8**	c.so Moncalieri, 18
n. 4	via Carrera, 81	**n. 9**	C.so Corsica, 55
n. 5	piazza Montale, 10	**n. 9**	via Nizza, 168
n. 6	piazza Astengo, 7	**n. 10**	via Negarville, 8/48 bis
n. 6	via Leoncavallo, 25		

Nei giorni di mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 marzo gli uffici di anagrafe decentrata osserveranno il seguente orario particolare:

mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 marzo	**dalle ore 8,30 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00**
sabato 27 marzo	**dalle ore 8,30 alle ore 18,00**
(*) ATTENZIONE: Anagrafe decentrata Circoscrizione 2 - via Guido Reni 102 venerdì 26/3 ore 8,00- 13,50 - sabato 27/3 CHIUSO (causa lavori)	

Durante le aperture pomeridiane (dalle ore 14.30 alle ore 18.00) e l'intera giornata di sabato 27 marzo gli Uffici di Anagrafe decentrata provvederanno esclusivamente al rilascio dei duplicati di tessera elettorale e delle carte d'identità.

Si precisa che **il giorno di domenica 28 marzo i duplicati della tessera elettorale verranno rilasciati dal Servizio Elettorale di corso Valdocco 20 e dall'Anagrafe centrale di via C.I. Giulio 22**.

Per il rilascio del duplicato della tessera elettorale occorre esibire un documento di riconoscimento personale.

Documento di identità scaduto

Se il documento di identità[22] è scaduto, è possibile ottenere il nuovo documento - se nulla osta al rilascio - presso le delegazioni anagrafiche decentrate, negli orari previsti, e presso l'Anagrafe centrale di via della Consolata 23 *(con ingresso via C.I. Giulio 22)* nei giorni 27 e 28 marzo, con le consuete modalità previste dalla normativa vigente.

Per i **cittadini diversamente abili** è possibile accedere agli Uffici del Servizio Elettorale o del Servizio Anagrafe, utilizzando l'ingresso di via C. I. Giulio 22.

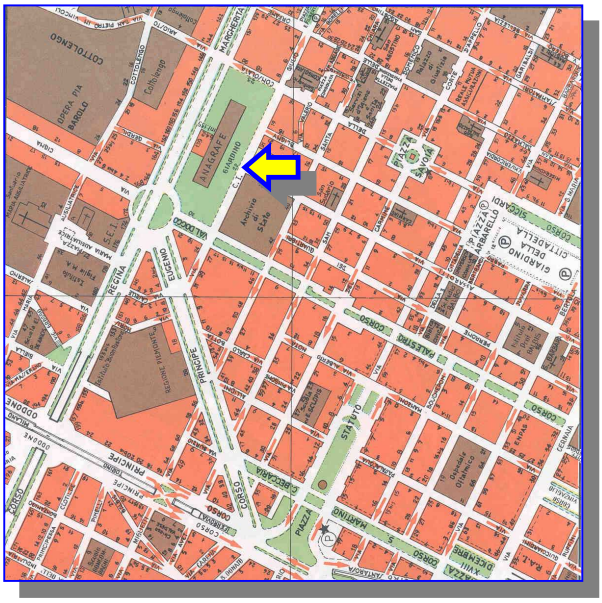

[22] L'art. 31 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ha apportato modifiche alla durata della carta d'identità portando la scadenza da 5 a 10 anni *(se il documento d'identità è in formato cartaceo, vi sarà apposto un timbro attestante la proroga di validità; ai possessori di carta d'identità elettronica, invece, sarà consegnato un certificato di proroga, che andrà conservato ed esibito insieme alla carta elettronica)*.

Servizio di trasporto assistito

Per gli **elettori fisicamente impediti, che non possono utilizzare mezzi propri**, è stato predisposto un servizio di trasporto assistito; gli interessati possono **prenotare telefonicamente** - al numero **011.4428008** –

il servizio è attivo:

- *da lunedì 15 marzo a sabato 27 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni di sabato 20 e domenica 21 marzo;*
- *il giorno di domenica 28 marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.00;*
- *il giorno di lunedì 29 marzo dalle ore 9.00 alle 12.00.*

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 011.4428008.

Voto a domicilio

Il Decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli **elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione perché in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare.
Occorre quindi far pervenire al Sindaco, nei termini previsti, la **domanda di ammissione al voto domiciliare** – da redigere in carta libera – che deve indicare l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale; tale certificato potrà anche attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Con la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante "Modifiche all'articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione", in un'ottica di sempre maggiore agevolazione dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene, in estrema sintesi, esteso il

diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità[23].

---

[23] *Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.*
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 lettera b) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *(e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale)*.
Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora; tale dichiarazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 1/06, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Pertanto, si rappresenta che la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 28 e 29 marzo prossimo dovrà essere presentata al sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito e comunque entro l'8 marzo p.v.
In ogni caso, la dichiarazione (in carta libera) deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.

(continua dalla pagina precedente)
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e' presa nota nel verbale.
«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;
---

il voto a domicilio si effettua, tra l'altro, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

La predetta legge ha previsto, altresì, che, ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, possa disporre con proprio provvedimento che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.
Si ritiene che tali misure possano essere adottate in tutti i casi in cui siano ritenute opportune dal punto di vista tecnico-organizzativo, attesi il numero di elettori che potrebbero essere ammessi al voto a domicilio presso uno stesso Ufficio elettorale di sezione e/o la vicinanza del luogo o dei luoghi in cui operano il o i seggi speciali vicini, considerando anche la funzionalità, lo snellimento procedurale, la corretta distribuzione dei carichi di lavoro tra i diversi seggi nonché la necessaria garanzia di regolarità delle operazioni di voto.

I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando relativa attestazione.

Per **ulteriori informazioni** gli interessati possono rivolgersi al Servizio Elettorale - Ufficio Iscrizioni - numeri telefonici: 011/4425212 – 011/4425056 – 011/4425259.

Voto assistito

elettore fisicamente impedito

Normativa di riferimento generale art. 55, secondo comma, del Testo Unico 361/1957, art. 41 secondo comma, del Testo Unico 570/1960.

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

La legge 5 febbraio 2003, n. 17 prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere inserita — su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione — a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (L'annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale personale evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'Interno, l'Ufficio comunale apporrà sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, che riporta la sigla "AVD", detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera

elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.
Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 56, primo comma, del testo unico n. 361, e successive modificazioni, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali (A.S.L.).
Il certificato medico rilasciato dall'ASL deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore e pertanto, l'elettore che si presenti nella sezione per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.
Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (già dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.
Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.
In tal caso il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesti la cecità.
Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nella normativa citata "…o da altro impedimento di analoga gravità…", qualora l'elettore interessato non esibisca l'apposita certificazione medica, spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) le quali, di per sé, consentono senza dubbio l'ammissione al voto assistito.
L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. E' da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito, fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio – salvo il caso di apposizione

del simbolo o codice sulla tessera elettorale — accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e indichi nel verbale lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'accompagnatore.
NESSUN ELETTORE PUÒ ESERCITARE LA FUNZIONE DI ACCOMPAGNATORE PER PIÙ DI UN ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo testualmente: «Accompagnatore .....(data) ..... (sigla del presidente)», senza apporre il bollo della sezione.
Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa nonché nome dell'elettore e dell'accompagnatore.

Documentazione richiesta
Gli interessati (o altra persona per suo conto) dovranno pertanto presentare la seguente documentazione :
a) tessera elettorale personale;
b) certificazione medica che attesti che l´infermità fisica è a carattere permanente e impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l´aiuto di un altro elettore (Il certificato medico può essere rilasciato ESCLUSIVAMENTE DA UN FUNZIONARIO MEDICO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE);
c) documento di identità in corso di validità.

elettore non deambulante

L'elettore sprovvisto della capacità di deambulazione autonoma, in modo totale o parziale, qualora il luogo di votazione indicato sulla tessera non sia accessibile mediante sedia a ruote, può esprimere il voto in qualunque seggio della Città, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, la quale stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche e contrassegnata dall'apposito cartello.

A tal fine è necessario che produca al presidente del seggio, oltre alla tessera elettorale, anche **apposita attestazione sanitaria**, rilasciata dal servizio di medicina dell' A.S.L. competente per territorio, comprovante l'impossibilità o la grave riduzione della capacità di deambulazione.
In sostituzione dell'attestazione sanitaria può essere presentata fotocopia della patente di guida speciale.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori dovrà:

a) accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;
b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato che attesta la sua identità, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Le attestazioni mediche e/o la documentazione sanitaria, o la copia fotostatica della patente, devono essere allegate al verbale delle operazioni elettorali (art. 1, quinto comma, della legge n. 15).
Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15).

La documentazione sanitaria, o la copia fotostatica della patente, verrà allegata al verbale delle operazioni del seggio elettorale e, pertanto, non sarà restituita.

Il divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini nelle cabine elettorali

Su proposta del ministro dell'Interno è stato approvato dal Consiglio di Ministri, un provvedimento che vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. La norma si rende necessaria per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall'art. 48 comma 2 della Costituzione, alla segretezza del voto; di seguito la norma.

"DECRETO-legge - 1 aprile 2008, n. 49
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. (GU n. 80 del 4-4-2008)
Art. 1.
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro."

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione dell'elettore al seggio per l'esercizio del voto, dopo la necessaria identificazione mediante documento di identità e tessera elettorale, inviterà l'elettore stesso a depositare in un contenitore le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.
Le apparecchiature depositate dall'elettore, così prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione ed annotate in apposito registro, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l'espressione del voto.

Permessi elettorali per l'esercizio del diritto di voto

Una prima, doverosa precisazione riguarda un dubbio che spesso il lavoratore si pone in quanto elettore presso comuni distanti dal comune in cui abitualmente è domiciliato per lavoro: in questa circostanza non è previsto nessun istituto normativo che conceda ai lavoratori dei permessi specifici per recarsi al comune di residenza ed espletare le operazioni di voto.

Essendo però, il voto, un diritto (dovere) costituzionalmente riconosciuto [Costituzione della Repubblica Italiana, art. 48], il lavoratore ha il diritto di chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave) e, il datore di lavoro, non potrà negare al dipendente il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere il comune presso il quale il lavoratore dovrà votare.

A tal fine però, il datore di lavoro concederà al lavoratore le giornate di permesso necessarie, scalando le stesse dal suo monte ore (ferie o permessi) maturato.

Le Aziende/Imprese potranno decidere se imputare i permessi in questione in conto ferie, ovvero per il recupero delle ore di lavoro perdute secondo le norme e i regolamenti previsti dalle varie tipologie contrattuali.
Per quanto riguarda il viaggio, sono previste agevolazioni sulle spese sostenute, a fronte della presentazione della tessera elettorale.
Il lavoratore avrà poi cura di presentare al proprio datore di lavoro, se richiesta, la tessera elettorale, che dovrà presentare il timbro di convalida della sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi

Secondo quanto stabilito dall'art. 24, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali " *e s.m.e i.)*, **l'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate**.
L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l'incarico, o che non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da (*euro*) € 206,00 a € 516,00.
La stessa sanzione è prevista, dal predetto articolo, per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Ciò posto, **i lavoratori impegnati in operazioni di voto hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi e/o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali**.

Sulla scorta di quanto sopra, con l'art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n 361, come sostituito dall'art. 11 della legge 1990, n. 53, e circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze, 20 novembre 2001, n. 9, sono state introdotte norme che regolano la fruizione di riposi compensativi a seguito di funzioni svolte (presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista o gruppo) presso gli Uffici elettorali di sezione:

"Articolo 119.

3. *In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.*
4. *I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].*

[*] In base all'Articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992), il comma 2 dell'Articolo 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso Articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."

Nel caso di specie, i soggetti (lavoratori dipendenti) che partecipano alle operazioni elettorali **hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali**, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Sinteticamente:

- ***Giorni lavorativi*** - devono essere considerati tali i giorni di lunedì, martedì (qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24.00 del lunedì) e, la giornata di sabato se il contratto di lavoro prevede sei giorni lavorativi. Può essere considerato giorno lavorativo anche la domenica quando si è in presenza di particolari attività che prevedono la giornata di riposo in un giorno diverso dalla domenica stessa.
  I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
  Il riconoscimento di un trattamento pari al valore corrispondente all'intera giornata è determinato dalla giurisprudenza di merito, la quale fa espressamente riferimento ai giorni e **non alle ore trascorse ai seggi**.

- ***Giorni non lavorativi*** - devono essere considerati tali i giorni concomitanti con la giornata di sabato (se il contratto di lavoro prevede cinque giorni lavorativi) salvo specifiche attività (ad esempio turnazioni, settimana corta spostata, ecc.). Per questi giorni è prevista la corresponsione di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, oppure al riconoscimento di riposi compensativi.

- ***Giorni festivi*** - devono essere considerati tali i giorni di domenica a le giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività. Anche per questi giorni spetta lo stesso trattamento indicato al punto precedente.

Per quanto concerne la scelta tra la fruizione dei riposi compensativi, oppure l'eventuale quota retributiva della/e giornata/e, l'attuale normativa non prevede a chi competa la scelta. Pertanto, si può ritenere che il recupero compensativo relativo alla domenica, generalmente intesa come "riposo settimanale", debba essere fruito immediatamente: la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore, in relazione anche a norme e regolamenti che dettano disposizioni in materia (v. articolo 36 della Costituzione "(omissis) *La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*", e articolo 2109 del Codice Civile "*Periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica*.(omissis)") mentre, per le altre giornate, sia auspicabile un accordo tra le parti circa il tipo di opzione (riposo compensativo o corresponsione di specifiche quote retributive).

Nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo tra le parti, si può ritenere che il legislatore, avendo già aggravato la posizione del datore di lavoro, sotto tale profilo, assegni al datore di lavoro la facoltà di scelta al fine di salvaguardare anche le eventuali esigenze tecnico produttive e/o di servizio.

riposi compensativi - tabella riepilogativa

Tipo di contratto	Giornate di presenza al seggio	Riposi compensativi
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi (*da lunedì a venerdì – c.d. "settimana corta"*).	sabato - domenica - lunedì (*giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica*)	due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì *(in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)*
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 (sei) giorni lavorativi (*da lunedì a sabato*).	sabato - domenica - lunedì (*giorni festivi o non lavorativi: domenica*)	una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, *(in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)*
NB: Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì [*su 5 gg lav*] oppure mercoledì [*su 6 gg lav*].		

(Quanto sopra riportato non costituisce titolo probatorio finalizzato alla fruizione dei riposi o in caso di contenzioso tra le parti.)

Attestazione da presentare al datore di lavoro

Come tutte le assenze dal lavoro, anche quelle relative all'espletamento di mansioni presso i seggi elettorali devono avere adeguata giustificazione. La documentazione primaria che giustifica il trattamento normativo su esposto, è rappresentata essenzialmente dalla copia della nomina alla mansione notificata all'interessato.

Il lavoratore è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro della partecipazione alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione, presentando copia della nomina alla funzione pervenuta dall'Ufficio Elettorale del Comune.

E' consigliabile prevedere – se possibile - un congruo preavviso, soprattutto nei casi in cui l'attività svolta dal lavoratore sia di natura essenziale o primaria nell'attività aziendale.

Il lavoratore, al rientro sul posto di lavoro dovrà presentare, al datore di lavoro o chi per esso (ufficio personale, ecc.), idonea documentazione attestante i giorni di presenza al seggio, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della sezione elettorale.

A titolo puramente indicativo e in riferimento alle maggiori richieste pervenute al Servizio Elettorale, di seguito, descrizione della documentazione generalmente presentata:

Scrutatori

- Copia della nomina (o copia fotostatica)
- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Se lo scrutatore è stato nominato dal presidente del seggio in sostituzione di uno scrutatore mancante, quindi sprovvisto di copia della nomina, e se la documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

Presidenti di seggio

- decreto di nomina (o copia fotostatica)
- dichiarazione (vistata e timbrata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale

Segretari

- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Considerato che il Segretario viene nominato dal presidente del seggio e non è prevista alcuna emissione di decreto di nomina, se la documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

Rappresentanti di lista

- dichiarazione redatta dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista con specificazione del tipo di elezione

(politiche, provinciali, regionali, comunali ecc.) e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.

- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale.

Vista la singolare funzione svolta dai rappresentanti di lista, particolare attenzione va posta per i documenti giustificativi da presentare al rientro sul posto di lavoro: si consiglia perciò di far riportare, sulla dichiarazione, anche menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di sabato all'atto della costituzione del seggio (se presente).

Per coloro che hanno svolto le funzioni sopra descritte ai seggi, in caso di ulteriore richiesta di documentazione al Servizio Elettorale, è inderogabile l'indicazione:

- del numero di seggio
- della scuola o plesso presso il quale ha svolto le mansioni
- del recapito telefonico (necessario per l'avviso di ritiro del documento)

liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo (*articolo 62, comma 1, DPR 917/1986*).
Per quanto riguarda i compensi percepiti dai lavoratori per la presenza ai seggi da parte dell'Amministrazione Pubblica competente, in ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma secondo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

◈Calendario dei principali adempimenti

Giovedì 11 febbraio 2010
(45° giorno antecedente quello della votazione)

- Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
- Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.
- Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.
- Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 3, comma 6 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32)

Entro domenica 14 febbraio 2010
(3° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

- Costituzione, presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, dell'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 8, comma 1)

Entro martedì 16 febbraio 2010
(5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

- Costituzione, presso la corte d'appello del capoluogo della regione, dell'ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello medesima.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 8, comma3)

Entro domenica 21 febbraio 2010
(10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

- Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.
(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33)

Entro lunedì 22 febbraio 2010
(34° giorno antecedente quello della votazione)

- Termine per la domanda ai sindaci degli spazi per le affissioni di propaganda da parte di coloro che, pur non presentando liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al 2°comma dell'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 (c.d. fiancheggiatori).

(legge 4 aprile 1956 n. 212 art. 4, comma1)

Da martedì 23 a venerdì 26 febbraio 2010
(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

- La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.
- Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(legge 4 aprile 1956 n. 212, art., 2 comma1)

Venerdì 26 febbraio 2010
(30° giorno antecedente quello della votazione)

- Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.
- Divieto di affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, fuori degli appositi spazi.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 comma 1)

Dalle ore 8.00 di venerdì 26 alle ore 12.00 di sabato 27 febbraio 2010
(dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente quello della votazione)

- Presentazione delle liste provinciali dei candidati presso le cancellerie dei tribunali capoluoghi di provincia e delle liste regionali presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo di regione.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, comma1; legge 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, comma 3.)

Sabato 27 febbraio 2010 *(entro le ore 24.00)*

- Gli uffici centrali circoscrizionali inviano le liste all'ufficio centrale regionale per la verifica del numero delle candidature.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, comma7)

Domenica 28 febbraio 2010 *(entro le ore 12.00)*
L'ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite prescritto dalla legge e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, comma 7)

Domenica 28 febbraio 2010 *(entro le ore 12.00)*

- Gli uffici centrali circoscrizionali e, in parallelo l'ufficio centrale regionale, procedono all'esame delle candidature depositate, verificando il rispetto dei tempi per il deposito, il numero delle sottoscrizioni, il numero di candidati, la conformità dei contrassegni alle disposizioni legislative, la sussistenza di requisiti prescritti dalla legge per i candidati stessi.
- Entro la sera stessa i delegati di lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle eventuali modifiche apportate alle liste.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, comma 1 e 2)

Lunedì 1 marzo 2010 *(entro le ore 9.00)*

- L'ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. Le decisioni sono comunicate ai delegati di lista nella stessa giornata.

Le medesime procedure sono seguite dall'ufficio centrale regionale per le liste regionali.
(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, comma 3 e 4)

Martedì 2 marzo 2010 *(entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni)*

- Contro l'eliminazione di liste e candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso va depositato, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale che, nella stessa giornata, a mezzo di corriere, lo trasmette all'ufficio centrale regionale, corredato delle proprie deduzioni.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, comma 5, 6, 7)

Giovedì 4 marzo 2010
(nei due giorni successivi alla comunicazione delle decisioni)

- L'ufficio centrale regionale si pronuncia sui ricorsi, comunicando le proprie decisioni ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali nelle successive 24 ore.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, comma 8, 9)

Entro sabato 13 marzo 2010
(15° giorno antecedente quello della votazione)

- Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori deceduti (*c.d. blocco delle liste*)

- Termine ultimo per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto con le candidature, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
- Notifica, da parte del sindaco, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un messo comunale.
- Comunicazione al sindaco o al commissario, entro 48 ore dalla notifica della nomina, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi, ai fini della sostituzione degli impediti.

(legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 11, comma 1; D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 34, comma 1 e Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, comma 3)

Da sabato 13 marzo 2010
(15° giorno antecedente quello della votazione)

- Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, comma 1)

Da martedì 23 a domenica 28 marzo 2010
(dal 5° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

- Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 19, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei loro duplicati in caso di smarrimento, deterioramento o furto dell'originale.

(D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, art. 9)

Entro giovedì 25 marzo 2010
(3° giorno antecedente quello della votazione)

- Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

(art. 8 legge 23 aprile 1976 n. 136)

Venerdì 26 marzo 2010 *(ore 24.00)*
(2° giorno antecedente quello della votazione)
Divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

sabato 27 marzo 2010
(giorno precedente la votazione)

- Nelle ore antimeridiane consegna al presidente di seggio, tramite il delegato del sindaco, del materiale – gli oggetti e le carte - per i seggi e ricognizione della sala di votazione.*(art. 27 del T.U. n. 570/1960)*
- Alle ore 16.00: costituzione del seggio e operazioni preliminari.

(art. 47, T.U. n. 570/1960)

Domenica 28 marzo 2010
*(**primo giorno di votazione**)*

- dalle ore 08.00: inizio operazioni di voto
- alle ore 22.00: chiusura dei seggi

Lunedì 29 marzo 2010
(secondo giorno di votazione)

- dalle ore 07.00: inizio operazioni di voto
- alle ore 15.00: chiusura dei seggi
- Dopo la chiusura della votazione, non appena ultimate le operazioni di riscontro, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza alcuna interruzione sino alla loro conclusione.

◈Appendice normativa

norme sulle elezioni regionali

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.
Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 50.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

norme sulle elezioni comunali

(applicabili alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

altre norme sul procedimento elettorale

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.
Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161.
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 maggio 1980.
Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali.

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178.
Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

LEGGE 4 aprile 1985, n. 117
Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15.
Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1.
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29
Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

altre norme

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663
Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22
Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati

- legge 4 aprile 1956, n. 212 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 - Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni *(art. 20)*
- legge 2 maggio 1974, n. 195 - Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici *(artt. 4 - 7)*
- legge 14 aprile 1975, n. 103 - Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva *(art. 4)*
- legge 24 aprile 1975, n. 130 - Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali *(artt. 7 e 9)*
- legge 18 novembre 1981, n. 659 - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici *(art. 4)*
- legge 5 luglio 1982, n. 441 - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
- D.legge 6 dicembre 1984, n. 807 - conv. dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive *(art. 9 - bis)*
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi *(artt. 15, 73 e 78)*
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

- legge 2 gennaio 1997, n. 2 - Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici *(artt. 5 - 9)*
- legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo *(art. 1)*
- legge 3 giugno 1999, n. 157 - Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali *(art. 62)*
- legge 6 novembre 2003, n. 313 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
- Ministro delle comunicazioni, Decreto 8 aprile 2004 - Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313
- D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione *(artt. 3 e 7)*
- D.legge 3 gennaio 2006, n. 1 - conv. dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche *(artt. 3-ter; 3-quater)*
- D. legge 4 luglio 2006, n. 223 - convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale *(art. 39-bis)*

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- Provvedimento 7 settembre 2005 - Misure in materia di propaganda elettorale
- Provvedimento 11 febbraio 2010 - Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)

- legge 22 febbraio 2000, n. 28 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003
- Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Provvedimento 20 febbraio 2008 - Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature
- Deliberazione 21 febbraio 2008 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presenta-zione delle candidature (Deliberazione n. 33/08/CSP)
- Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Provvedimento 28 febbraio 2008 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta

- Deliberazione 4 marzo 2008 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature (deliberazione n. 42/08/CSP)

Consultare anche il sito CORECOM

Tabella riepilogativa Uffici elettorali di sezione

SEZIONI ELETTORALI		marzo 2010		ELEZIONI REGIONALI
SEZIONI ELETTORALI :			*TOT.*	***TOT. GEN.***
(sul territorio del Comune)				
NORMALI				**843**
SPECIALI:				
ospedali	*OSPEDALIERE*	**10**		
luoghi di cura 100/199 p.l.	*CASE DI CURA*	**16**		
case cicondariali	*DETENZIONE*	**5**		
	TOTALE SPECIALI	**31**	31	**31**
Sezioni individuate ai sensi art. 9 (< 100 p.letto) L. 136/1976		Case di cura minori	45	**45**
TOTALE GENERALE SEZIONI			919	**919**
Sezioni individuate ai sensi art. 1 L. 15/1991			390	**390**

COMPONENTI SEGGIO				
RIEPILOGO		**SCRUTATORI**	**PRESIDENTI**	**totale**
TOTALE COMPONENTI SEGGIO	*ORDINARI*	*3676*	*919*	*4595*
	SPECIALI	*62*	*31*	*93*
	TOTALE	*3738*	*950*	*4688*

COMPENSI per		**TOTALE**
PRESIDENTE	***INDENNITA' FISSA FORFETTARIA***	**€ 150,00**
SCRUTATORE		**€ 120,00**
SEGRETARIO		**€ 120,00**
PRESIDENTE SEGGIO SPECIALE		**€ 90,00**
SCRUTATORE SEGGIO SPECIALE		**€ 61,00**

Corpo elettorale

CIRCOSCRIZIONE	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1	31.651	34.848	66.499
2	40.012	46.144	86.156
3	49.185	55.633	104.818
4	35.426	40.528	75.954
5	46.387	50.805	97.192
6	36.965	40.364	77.329
7	30.586	34.758	65.344
8	21.211	24.189	45.400
9	28.197	31.933	60.130
10	15.102	16.182	31.284
tot	334.722	375.384	710.106

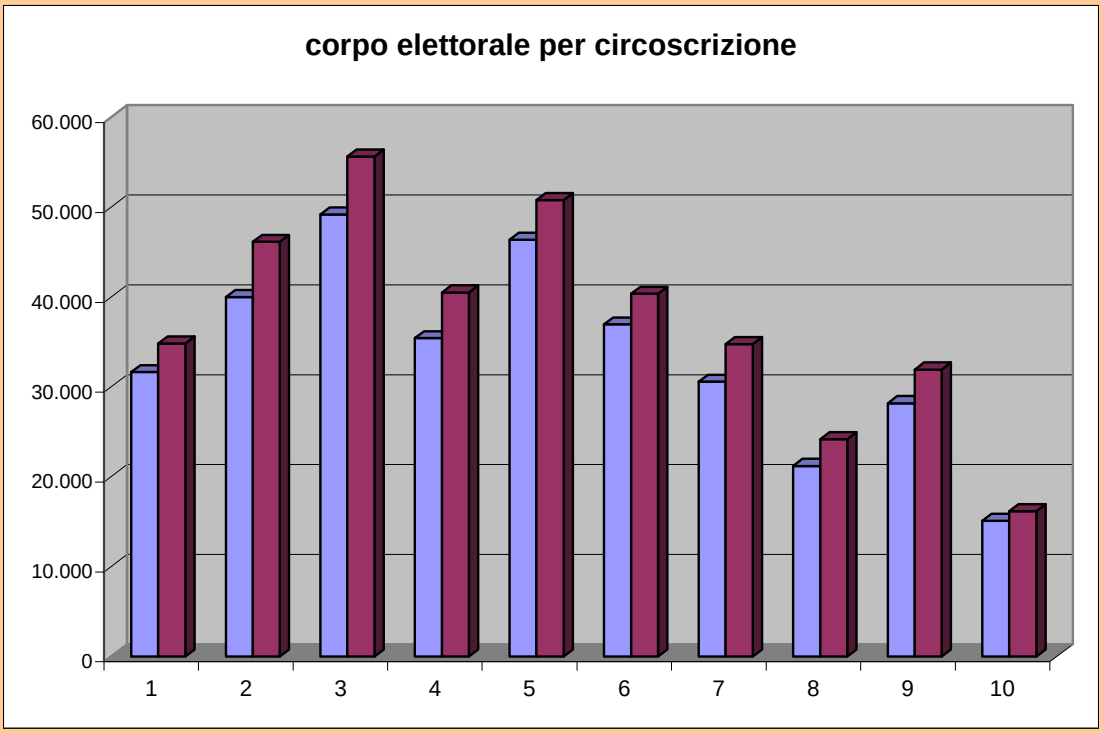

Alcune curiosità

GIOVANI CHE VOTERANNO PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTE ELEZIONI

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
	2309	2195	4504

GIOVANI CHE COMPIRANNO IL 18esimo ANNO IL GIORNO DELLA VOTAZIONE

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
	4	7	11

GIOVANI CHE PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI SARANNO INVECE ESCLUSI DAL VOTO PER NON AVER COMPIUTO IL 18esimo ANNO NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LA VOTAZIONE

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
	872	724	1596

CENTENARI ALLA DATA DELLA VOTAZIONE

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
	47	195	242